

## Comunicazione

(art. 28 della legge federale del 6 ott. 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251)

D'intesa con un membro della Commissione della concorrenza, la segreteria ha deciso di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart), concernente la lista delle tariffe consigliate dall'Associazione friburghese delle scuole di guida (Association fribourgeoise des écoles de circulation – AFEC).

Nel dicembre 1998, la segreteria della Commissione della concorrenza ha condotto un'inchiesta preliminare che riguardava le raccomandazioni di prezzo per le associazioni dei maestri di guida in Svizzera romanda e nel Cantone di Berna. Quest'inchiesta preliminare ha evidenziato l'esistenza d'indizi di limitazioni illecite alla concorrenza ai sensi dell'articolo 5 LCart nella maggior parte dei Cantoni presi in esame.

Nel Cantone di Friburgo, l'Associazione friburghese delle scuole di guida (AFEC) ha emesso delle tariffe di prezzo valide a partire dal 1° gennaio 1999. Le investigazioni della segreteria hanno mostrato che questi prezzi sono seguiti non soltanto dalla maggior parte dei membri dell'AFEC, ma anche da maestri che non ne fanno parte. Inoltre, l'articolo 4 lettera f degli statuti dell'AFEC precisa che i membri si impegnano a rispettare le tariffe e le condizioni stabilite dall'associazione, a esporle nei loro locali e a sottoporle ad ogni nuovo candidato. Esistono dunque sufficienti indizi che dimostrano che queste raccomandazioni potrebbero costituire degli accordi illeciti ai sensi dell'articolo 5 LCart.

Per questi motivi, la segreteria ha deciso, in accordo con un membro della presidenza, di aprire un'inchiesta contro l'Associazione friburghese delle scuole di guida (AFEC). L'inchiesta avrà lo scopo di stabilire se gli accordi di prezzo portano ad una limitazione illecita della concorrenza secondo l'articolo 5 LCart.

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Il termine non decorre dal 15 luglio 1999 al 15 agosto 1999 incluso. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti:

- a. le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedito nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;
- b. le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;
- c. le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna; telefono: 031 322 20 40 / fax: 031 322 20 53.

15 luglio 1999

Segreteria della Commissione della concorrenza